

(N. 2318)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, SELLITTI, TROTTA, NOCI,
MONSELLATO e CASTIGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1987 *

Norme concernenti l'accesso del personale della scuola a musei
e altri luoghi d'interesse artistico, culturale e scientifico

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, istitutivo dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, prevede che gli insegnanti di ogni ordine e grado curino « il proprio aggiornamento culturale e professionale anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi ».

Tale irrinunciabile esigenza era certamente stata tenuta nella giusta considerazione dal Ministero della pubblica istruzione che aveva sempre disposto l'ingresso gratuito dei docenti nei musei, nelle gallerie di Stato e nelle zone di rilevante interesse archeologico ed artistico.

Però, in tempi abbastanza vicini, successivamente all'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, tale disposizione non è stata più rinnovata, privando tutti i docenti di una concreta possibilità di aggiornamento e limitando l'efficacia della loro funzione educatrice che è finalizzata, tra l'altro, non solo alla conoscenza ma anche

al rispetto del patrimonio artistico e dei beni culturali ed archeologici.

Le attuali disposizioni sono tanto restrittive che i docenti sono tenuti, paradossalmente, a pagare l'ingresso ai musei anche quando — in orario di servizio — accompagnano gruppi di alunni, dei quali garantiscono il buon comportamento ed a favore dei quali svolgono le cosiddette « lezioni esterne »! Riteniamo, pertanto, che, se i docenti hanno il dovere di curare costantemente l'autoaggiornamento, hanno il diritto di essere agevolati nella sua realizzazione. Con il presente disegno di legge proponiamo che vengano ripristinate le disposizioni abrogate tanto intempestivamente quanto improvvidamente, proprio in tempi in cui l'interesse per i beni artistici, culturali ed ambientali è diventato notevolissimo e si esplicita attraverso la crescente domanda di manifestazioni culturali di alto livello.

Riteniamo opportuno, infine, dal momento che il ripristino delle disposizioni preesisten-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti non comporta oneri per l'erario, proporre che del provvedimento possano fruire tutti coloro che siano chiamati a svolgere la propria attività nella scuola, e così anche il personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, poichè siamo convinti che la frequenza dei musei e delle gallerie da parte di quanti operano nelle istituzioni sco-

lastiche si rifletta positivamente sull'intera utenza e contribuisca in maniera determinante ad alimentare nelle nuove generazioni la coscienza e la consapevolezza che, al di là del loro enorme significato storico ed artistico, le vestigia del passato rappresentano per il Paese una insostituibile fonte di ricchezza e di benessere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il personale della scuola ha diritto all'ingresso senza oneri a musei, pinacoteche, aree archeologiche o comunque di interesse artistico, culturale e scientifico, mostre e fiere campionarie, la cui gestione o organizzazione sia di competenza dello Stato.

2. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli enti locali e con i privati perchè analogamente i beni culturali di loro competenza siano accessibili senza oneri al personale di cui al comma 1.